



## Credito al consumo

**Uno strumento utile  
a patto di non fare  
...il passo più lungo della gamba**



## **Cos'è il credito al consumo?**

Il **credito al consumo** è un prestito, da 150,00 a 30.000,00 euro destinato all'acquisto di un bene/servizio, concesso al consumatore da soggetti autorizzati (banche e società finanziarie). Non sono considerati credito al consumo i prestiti per l'acquisto e il restauro di immobili, l'acquisto di terreni, l'attività professionale o imprenditoriale.



## **Chi può concedere il credito al consumo**

- ✿ *Tutte le Banche.*
- ✿ *Le Poste Italiane - Divisione BancoPosta.*
- ✿ *Le Società di intermediazione finanziaria iscritte all'albo presso l'Ufficio italiano dei cambi.*
- ✿ *I negozi di beni e servizi, ma solo nella forma di dilazione di pagamento (vendita a rate).*

## **Cosa fare prima di richiedere un prestito**

- ✿ *Avendo la necessità di chiedere un prestito di denaro, prima di decidere è opportuno valutare più soluzioni, richiedendo i preventivi a diversi soggetti autorizzati.*

- \* ***E' bene prendersi qualche giorno di tempo prima di firmare. Il consumatore ha diritto di richiedere copia del contratto, senza costi e senza obbligo di sottoscrizione.***
- \* ***Informarsi preventivamente su oneri e spese: tasso nominale, TAEG ed eventuali garanzie personali o cambiarie.***
- \* ***Banche e Società finanziarie sono obbligate ad esporre al pubblico l'indicazione di tutti gli oneri e il TAEG applicato e non possono pretendere più di quanto pubblicizzato, mentre il consumatore può contrattare per tentare di ottenere condizioni migliori.***
- \* ***Diffidare di "amici" che lavorano presso il soggetto finanziatore: potrebbero ricevere provvigioni, che saranno inevitabilmente caricate sul costo del prestito.***
- \* ***Non lasciarsi abbagliare dalla promessa di prestiti super veloci: comunque, la maggior parte di banche e finanziarie concede prestiti in meno di due giorni.***
- \* ***Evitare gli acquisti con la formula "compro oggi e pago fra 12 mesi," perché:***
  - *il calcolo degli interessi parte dal momento dell'acquisto e non da quando si comincia a pagare;*
  - *dopo 12 mesi non è certo che si possa avere il danaro per pagare (spese impreviste, perdita del lavoro ecc.).*

***Attenzione ai rapporti con le società di mediazione: queste infatti non erogano direttamente il prestito, ma facilitano i contatti con le Società erogatrici. Poiché spesso chiedono compensi anticipati non rimborsabili anche se il prestito non viene concesso, il rischio è di spendere dei soldi senza ottenere alcun risultato.***





## **Contratto d'acquisto e finanziamento**

*Il contratto di concessione del credito al consumo deve essere redatto per iscritto e deve contenere:*

- \* il nome dell'Istituto Finanziatore e i dati del consumatore che richiede il prestito;*
- \* l'importo del prestito e la sua scadenza, le modalità di erogazione, l'entità il numero e la scadenza delle singole rate di ammortamento;*
- \* il tasso annuo nominale (TAN), l'eventuale facoltà di modificarlo, il dettaglio analitico delle spese applicate al momento della conclusione del contratto e le condizioni che possono determinarne la modifica;*
- \* il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) e le condizioni analitiche secondo le quali è possibile modificarlo;*
- \* le eventuali coperture assicurative richieste: il costo delle assicurazioni tese a garantire il pagamento del debito in caso di morte, invalidità o malattia del consumatore, devono obbligatoriamente entrare nel calcolo TAEG;*
- \* l'importo e la causale degli altri oneri che non entrano nel calcolo del TAEG;*
- \* le garanzie richieste;*
- \* le modalità di recesso del contratto.*

*Il contratto di concessione del credito al consumo riguarda il consumatore e l'istituto finanziatore, ma non l'eventuale venditore. **In caso di contrasti con il venditore, il consumatore non è esonerato dal pagamento delle rate.***



### ***Che cos'è il TAEG e come si modifica***

*Il TAEG (Tasso Annuo Equivalente Globale) esprime in percentuale annua il costo totale del credito per il cliente, tenendo conto degli interessi e dei costi obbligatori per il consumatore. Esso consente di capire il costo reale del prestito. I criteri per il calcolo del TAEG sono fissati dalla legge. È obbligatorio dichiarare il TAEG nei contratti di concessione del credito, negli annunci pubblicitari, nelle offerte di prestiti comunque esposte, negli avvisi al pubblico (in cui va specificato anche il periodo di validità).*

*Le banche o le Società finanziarie possono modificare le condizioni economiche del contratto, purché ciò sia chiaramente previsto.*

*Il consumatore deve essere informato per iscritto almeno 30 giorni prima dell'applicazione delle variazioni, che altrimenti sono nulle, e può recedere dal contratto entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione liquidando il prestito alle condizioni preesistenti.*



## **Clausole nulle**

*Nel caso il contratto contenga clausole mancanti o nulle, queste sono sostituite di diritto con:*

- \* l'applicazione di un TAEG, pari al tasso minimo nominale dei BOT annuali o di altri titoli similari, relativo ai 12 mesi precedenti;*
- \* la scadenza del prestito di 30 mesi;*
- \* nessuna garanzia o assicurazione a favore del creditore.*

*In questo caso, a tutela del consumatore, la legge prevede inoltre la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito o risolvere il contratto, il diritto di essere informati per iscritto dell'eventuale cessione del credito e di far valere nei confronti del cessionario tutte le eccezioni, compresa la compensazione.*

## **A chi denunciare eventuali violazioni delle norme**

*Per eventuali violazioni della legge nella concessione di crediti o per situazioni che riteniamo violino i diritti del consumatore, ci si può rivolgere gratuitamente all'Ufficio Reclami della banca o della Finanziaria che ha concesso il credito. In caso di risposta mancata o insoddisfacente nel termine massimo di 60 giorni, per danni fino a 50.000 euro si può avanzare gratuitamente un secondo reclamo a:*

***Ombudsman - Giuri bancario Via delle Botteghe Oscure, 54 - 00186 Roma,  
oppure per telefono o fax al numero 06/674821 - 06/67482250  
associazione@conciliatorebancario.it***

*Entro 90 giorni il Giuri dovrà rispondere. Il giudizio dell'Ombudsman è inappellabile per la banca o la Finanziaria, mentre il consumatore può rifiutare il giudizio anche se parzialmente positivo e adire le vie legali.*



## Quando il prestito non viene rimborsato

Il ricorso al credito non è di per sé un fatto negativo: **bisogna però ricordare che occorre pagare puntualmente le rate del debito.**

Il mancato rispetto delle scadenze delle rate prevede il pagamento di interessi aggiuntivi (**mora**). Il consumatore che non rimborsa il prestito viene iscritto in un sistema di informazione creditizia e per un periodo di tempo, legato ai ritardati o mancanti pagamenti, sarà molto difficile avere nuovi finanziamenti.

Se si fosse nell'impossibilità di non pagare il debito, il soggetto erogatore può arrivare fino al sequestro dei beni del debitore e alla loro vendita all'asta.



## Alcuni consigli utili

- \* Prima di chiedere un prestito è bene avere la sicurezza di poter disporre, alle singole scadenze, del denaro necessario al pagamento delle rate.
- \* Il credito al consumo è un mezzo per pianificare gli acquisti familiari di una certa importanza, ma non deve essere usato per le spese superflue.
- \* Ricorrere in modo superficiale al credito può portare ad un accumulo di debiti da rendere difficile il far fronte persino alle spese ordinarie: affitto, bollette, spese alimentari o scolastiche. .
- \* Valutare con attenzione se sia realmente necessario ricorrere ad un prestito o non piuttosto posticipare la spesa.

**Il credito al consumo non è una scelta di per sé sbagliata, a patto però che non si faccia ... il passo più lungo della gamba.**



**Progetto cofinanziato  
dal Ministero dello Sviluppo Economico  
DG AMTC**

